

REGOLAMENTO PER I LABORATORI CHE ESEGUONO LA VERIFICA PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA DI CUI AL D.M. 10/12/2001

Art. 1 OGGETTO E DEFINIZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni con le quali i laboratori avviano e svolgono, nel territorio di competenza della Camera di Commercio di Nuoro, la verifica periodica degli strumenti di misura ai sensi del decreto del Ministro delle Attività Produttive del 10 dicembre 2001, in attuazione del Decreto del Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato n. 182 del 28 marzo 2000, e tenendo presente quanto stabilito con Direttiva del MAP 30 luglio 2004.

2. Il presente regolamento non si applica ai laboratori metrologici che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura conformi al D. Lgs. 22/2007 e per i quali sono stati o saranno emanati i decreti che stabiliscono i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del predetto decreto legislativo.

3. Il laboratorio, con sede nel territorio di competenza della Camera di Commercio di Nuoro, e in possesso dei requisiti prescritti, deve presentare, alla Camera di Commercio, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con le modalità previste al successivo art. 2, secondo quanto previsto nell'art. 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..

4. Il laboratorio ammette alla verifica periodica esclusivamente strumenti metrici che abbiano integri i sigilli, le etichette, gli eventuali sigilli elettronici e ogni altro elemento di protezione previsto dalle norme vigenti.

Per sigilli, etichette ed altri elementi di protezione devono intendersi:

- quelli apposti dagli ispettori e assistenti metrici camerali;
- quelli apposti dai fabbricanti metrici, compresi quelli che operano in regime di conformità metrologica secondo quanto previsto dal D.M. 28 marzo 2000, n. 179, nonché in regime di garanzia della qualità della produzione previsto dal D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517;
- quelli apposti dai fabbricanti metrici che si avvalgono della delega all'esecuzione della verifica prima CEE in osservanza alla direttiva del Ministero dell'Industria 4 maggio 2001;
- quelli provvisori apposti dai riparatori abilitati di cui al R.D. 12 giugno 1902, n. 226, ed alla successiva circolare ministeriale del 12 agosto 1954, n. 323236/63;
- quelli apposti dai laboratori riconosciuti idonei dal già citato decreto ministeriale 10 dicembre 2001 e le cui caratteristiche sono definite nella Direttiva del Ministero delle Attività Produttive del 30 luglio 2004.

5. I laboratori non potranno sottoporre a verifica periodica strumenti metrici che siano privi, anche in parte, dei sigilli sopra identificati.

Art. 2 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

1. Il laboratorio può avviare le attività dalla data in cui la Camera di Commercio riceve la SCIA corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni, nonché dei relativi elaborati tecnici necessari a consentire le verifiche di competenza della Camera di Commercio, purché la segnalazione sia stata trasmessa con una delle seguenti modalità:



- 1) posta raccomandata con avviso di ricevimento;
 - 2) posta elettronica certificata inviata all'indirizzo indicato nel sito internet istituzionale;
 - 3) presentazione diretta presso l'Ufficio Metrico e del Saggio dei Metalli Preziosi che provvederà a protocollare la SCIA e a rilasciare apposita ricevuta di avvenuta consegna.
2. Al fine di agevolare la presentazione della SCIA è stato predisposto il modello di cui all'allegato 1, da corredare con l'elenco della documentazione presentata, e da compilare con l'indicazione dei seguenti elementi, da dichiarare ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà):
- a) le categorie degli strumenti di misura per le quali si intende eseguire la verifica, specificando in maniera puntuale le caratteristiche metrologiche atte ad identificarli (categoria, relativa portata, classe di precisione, ecc.);
 - b) gli strumenti e le apparecchiature possedute e ritenute idonee per l'esecuzione della verifica, corredati delle caratteristiche tecniche e operative, la cui documentazione deve essere obbligatoriamente conservata;
 - c) i campioni di riferimento posseduti dal laboratorio e tarati con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti alla European Cooperation for Accreditation (EA);
 - d) il personale incaricato della verifica con relative qualifiche e titoli professionali, individuando il responsabile della verifica;
 - e) l'indicazione dell'organismo che ha accreditato il laboratorio oppure ne ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità;
3. Il laboratorio deve inoltre assumersi l'impegno:
- a) di sottoscrivere apposito contratto con la Camera di Commercio di Nuoro per l'abilitazione al sistema informativo Eureka attraverso il quale comunicare alla Camera di Commercio del territorio di competenza in cui si trovano gli strumenti verificati, i dati identificativi delle richieste di verifica ricevute e delle operazioni di verifica effettuate, entro i termini e con le modalità stabiliti dall'art. 10, commi 5 e 6;
 - b) di comunicare via mail alla Camera del territorio di competenza in cui si trovano gli strumenti verificati l'elenco delle richieste e delle verifiche caricate sul sistema informativo Eureka, con l'esito positivo o negativo, entro due giorni lavorativi dal caricamento dei dati;
 - c) di inviare, entro trenta giorni dalla conclusione delle visite ispettive effettuate a qualunque titolo dall'organismo di certificazione, i relativi rapporti alla Camera di Commercio di Nuoro, anche attraverso lo stesso organismo di certificazione;
 - d) di comunicare, entro i due successivi giorni lavorativi, ogni eventuale variazione intervenuta rispetto alle documentazioni e alle dichiarazioni formulate nella segnalazione;
 - e) di osservare il Regolamento Camerale che dichiarerà di aver acquisito, letto e compreso e di osservare le prescrizioni previste dal D.M. 10 dicembre 2001.
4. Ila SCIA devono essere allegati:
- a) fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del titolare o legale rappresentante sottoscrittore;
 - b) attestazione del pagamento, a favore della Camera di Commercio, della somma dalla stessa stabilita relativamente all'attività istruttoria e alla vigilanza sul laboratorio esercitata dalla Camera, secondo l'importo e le modalità indicate nel sito internet istituzionale;
 - c) il manuale della qualità del laboratorio, in forma controllata, corredato:



- c1) dalle procedure e istruzioni tecniche inerenti l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura secondo le norme nazionali e comunitarie vigenti, con indicazione degli errori massimi permessi per le varie prove;
 - c2) dalle procedure di gestione degli strumenti di controllo, dei campioni di riferimento, dei campioni di lavoro e dei relativi dispositivi di trasferimento delle grandezze con la definizione degli errori massimi permessi e delle incertezze estese massime permesse ai campioni di lavoro utilizzati nell'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura;
 - c3) dai certificati di taratura, emessi da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all'EA, dei campioni di riferimento posseduti dal laboratorio;
 - c4) dai rapporti di taratura degli strumenti di controllo e dei campioni di lavoro posseduti dal laboratorio;
 - d) tutte le impronte dei sigilli di garanzia e delle etichette autoadesive che verranno realizzati, impressi su lamine metalliche e distinte per dimensione, a norma degli artt. 2, 3 e 4 della Direttiva 30 luglio 2004 e che il laboratorio applicherà sugli strumenti di misura che hanno superato la verifica periodica e che devono contenere lo spazio per l'inserimento del numero caratteristico che sarà assegnato al laboratorio;
 - e) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature.
5. Alla SCIA deve essere altresì allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della vigente normativa, e secondo l'allegato 2, diretta ad assicurare:
- a) che il laboratorio e tutto il relativo personale sono indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici;
 - b) che il personale incaricato della verifica è in possesso di un'adeguata formazione tecnica e professionale, di una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli e che si impegna a rispettare il vincolo del segreto professionale;
 - c) qualora il laboratorio sia ramo - settore - parte di organizzazioni più grandi comprensive di vendita, manutenzione e riparazione, che la funzione di verifica periodica è svolta in maniera distinta e indipendente da quella di assistenza e di riparazione, con particolare riferimento alle seguenti circostanze:
 - l'autonomia del responsabile del laboratorio, sulla base dei poteri allo stesso conferiti, con completa indipendenza operativa dal responsabile delle attività di vendita, manutenzione e riparazione, e dipendenza diretta ed esclusiva dal rappresentante legale;
 - l'indipendenza del laboratorio e del relativo personale da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utilizzatori degli strumenti metrici oggetto di verifica;
 - la separazione sotto il profilo organizzativo e amministrativo dell'area di attività da quelle inerenti la vendita, la manutenzione e la riparazione degli strumenti metrici, che dimostri l'assenza di indebite pressioni commerciali, finanziarie o di altra natura;
 - la distinzione del personale dipendente impiegato nelle diverse attività dell'organizzazione;
 - d) che il laboratorio è certificato, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, da un organismo aderente all'EA il quale sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento che operi secondo la norma UNI CEI EN 45003 (oggi sostituita dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011), ovvero che il laboratorio operi, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, secondo sistemi di garanzia della qualità validati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012 (oggi sostituita dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021).

6. Tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, le certificazioni, e tutta la documentazione sono richieste a pena di irricevibilità della SCIA, ai fini dell'assegnazione del numero caratteristico da inserire nell'impronta di cui al successivo art. 5.

Art. 3 ESTENSIONE STRUMENTI

1. Qualora il laboratorio intenda estendere l'attività della verifica periodica su strumenti di misura di tipologie diverse rispetto a quelle oggetto della attività già segnalata con precedente SCIA o intenda estendere e/o modificare la propria attività di verifica periodica modificando la classe di accuratezza (o informazione equivalente) o il campo di misura, deve presentare, solo con riferimento ai nuovi strumenti e alle modifiche, una nuova SCIA seguendo le norme del presente Regolamento.

2. In tal caso, è previsto il pagamento, a favore della Camera, della metà della somma di cui all'art. 2, comma 4, lett. b).

Art. 4 ANNUALITA'

1. Il laboratorio è tenuto a versare annualmente, entro il mese di gennaio di ogni anno, a favore della Camera di Commercio di Nuoro, la somma indicata nel sito internet istituzionale, con le modalità ivi previste, per gli accertamenti di cui all'art. 8.

Art. 5 NUMERO CARATTERISTICO E SIGILLO

1. La Camera di Commercio, al ricevimento della SCIA, completa di tutto quanto previsto dall'art. 2, assegna e comunica al laboratorio il numero caratteristico da inserire nell'impronta.

2. Il numero caratteristico è composto da un codice alfanumerico, di cui i primi due caratteri sono le due lettere identificative della sigla della Camera di Commercio di Nuoro.

3. A seguito dell'assegnazione del predetto numero il laboratorio provvede, sotto la propria responsabilità, alla realizzazione dei marchi e delle etichette conformi alla Direttiva del Ministero delle Attività Produttive del 30 luglio 2004, e deposita quanto prima presso la Camera di Commercio di Nuoro tutte le impronte dei marchi e delle etichette autoadesive realizzate impresse su lamine metalliche distinte per dimensione.

4. Contro il rifiuto di assegnazione del numero identificativo è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni dalla sua notificazione.

5. La Camera di Commercio provvede a comunicare gli estremi del laboratorio a tutte le altre Camere di Commercio e all'Unioncamere per l'iscrizione nel Registro Pubblico dei Laboratori, consultabile anche per via telematica.

6. In caso di furto o smarrimento dei marchi e delle etichette autoadesive, il laboratorio, entro quarantotto ore, deve inoltrare denuncia agli organi di Polizia e alla Camera di Commercio, la quale ha facoltà di disporre che al laboratorio sia assegnato un nuovo numero identificativo.



Art. 6 VALUTAZIONE DEI REQUISITI

1. La Camera di Commercio, entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, effettua le seguenti attività di verifica e di controllo della segnalazione e delle certificazioni e dichiarazioni poste a suo corredo, effettuando anche un sopralluogo presso il laboratorio:

a) valutazione della documentazione prodotta:

- in caso di riscontrata assenza di uno o più requisiti e presupposti di legge, ovvero in caso di irregolarità sanabili, sarà notificato al laboratorio l'ordine motivato di sospendere l'attività intrapresa ovvero di non iniziarla, disponendo se del caso la rimozione dei suoi effetti dannosi, e invitando il laboratorio a rendere l'attività conforme alla normativa vigente entro un termine in ogni caso non inferiore a trenta giorni;
- ove la conformazione non intervenga nei termini stabiliti, prorogabili su richiesta motivata da parte del laboratorio, o nel caso di irregolarità non sanabili, la Camera di Commercio procederà a comunicare il divieto di prosecuzione dell'attività e a rimuovere gli effetti dannosi a spese del laboratorio;
- il laboratorio ha facoltà di presentare una successiva SCIA con le modifiche o le integrazioni necessarie per rendere l'attività conforme alla normativa di riferimento;
- la conformazione non è consentita nel caso di dichiarazioni e asseverazioni false e mendaci, per le quali, fermi restando gli eventuali profili di rilevanza penale, la Camera può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di sospensione e di divieto di prosecuzione dell'attività.

b) accertamento presso il laboratorio:

- della veridicità della documentazione;
- della corrispondenza con la realtà operativa;
- del possesso dei requisiti gestionali e tecnici, di garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico professionale;
- durante l'accertamento, la cui data potrà essere concordata, il laboratorio mette a disposizione la documentazione necessaria e presta la massima cooperazione.

2. Decorso il termine di 60 giorni la Camera può comunque procedere mediante i provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 octies della L. 241/90 ss.mm.ii., ovvero mediante provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, sentito il laboratorio, previo invio della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 7 della menzionata L. 241/90.

3. Le verifiche già programmate con il laboratorio oggetto di provvedimenti di inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte della Camera di Commercio devono essere richieste dall'utente metrico ad altro laboratorio.

Art. 7 ESITO DELLE PROVE METROLOGICHE EFFETTUATE DAI LABORATORI

1. La verifica periodica degli strumenti metrici consiste nella esecuzione delle prove metrologiche stabilite dalla Direttiva 4 aprile 2003, dalle norme di carattere generale vigenti e da quelle particolari specificate nei singoli provvedimenti d'ammissione a verifica degli strumenti stessi.

2. Se le prove metrologiche hanno esito positivo il laboratorio:

- a) applica, in prossimità della targhetta indicante i dati metrologici, il contrassegno verde previsto dall'allegato 2 del citato D.M.182/2000 e dalla Direttiva del Ministero delle Attività produttive del 30 luglio 2004, contenente la propria sigla alfanumerica;



- b) applica i propri sigilli conformi alla Direttiva del Ministero delle Attività produttive del 30 luglio 2004, in luogo di quelli apposti provvisoriamente dai riparatori abilitati;
- c) rilascia all'utente metrico che ha presentato lo strumento una dichiarazione attestante lo stato legale dello stesso, conforme al modello di cui all'allegato 2.

3. Se al contrario gli strumenti risultino fuori del campo degli errori massimi permessi, ovvero presentino difetti tali da pregiudicarne l'affidabilità metrologica, ovvero non abbiano tutti i sigilli di protezione integri, il laboratorio non applica alcun contrassegno e provvede a invitare l'utente metrico a richiedere la verifica periodica dopo aver fatto aggiustare i propri strumenti da un riparatore abilitato, avvisandolo in merito agli obblighi di cui all'art. 7, comma c) del D.M. 182/2000.

4. Il laboratorio comunica alla Camera di Commercio del territorio di competenza in cui si trova lo strumento verificato l'esito delle verifiche secondo quanto indicato dall'art. 10, commi 5 e 6.

5. Nel caso in cui gli strumenti presentati a verifica non siano muniti dei sigilli previsti per legge ed apposti, senza che risulti documentato l'intervento di un riparatore autorizzato, per mezzo dei sigilli provvisori atti a identificarlo, il laboratorio provvede, a norma dell'art. 6 della Direttiva 30 luglio 2004, a redigere una relazione tecnica descrittiva dello stato dello strumento e a far pervenire tale relazione all'Ufficio Metrico entro le 48 ore successive.

6. Tale obbligo non sussiste qualora risulti che la mancanza dei sigilli di protezione sia attribuibile a operazioni di riparazioni già comunicate alla Camera di Commercio o effettuate da strutture appartenenti alla stessa organizzazione di cui il laboratorio è parte distinta.

7. Nel caso previsto dal comma 5, i laboratori procedono alle operazioni di verifica periodica e, in caso di esito positivo, alla riapposizione dei sigilli, trascorsi quindici giorni dalla data di ricezione della relazione tecnica da parte dell'Ufficio Metrico.

8. Nel caso di strumenti riparati da strutture appartenenti alla stessa organizzazione di cui il laboratorio fa parte, le operazioni di verifica periodica devono essere svolte dallo stesso laboratorio entro e non oltre due giorni lavorativi seguenti la riparazione.

9. In nessun caso il laboratorio può procedere direttamente all'aggiustamento di strumenti metrici e alla rimozione di sigilli.

Art. 8 VIGILANZA

1. Allo scopo di accertare nel tempo che il laboratorio operi nel rispetto delle condizioni giuridico-amministrative indicate dall'art. 2 del D.M. 10 dicembre 2001 e delle condizioni tecnico-operative indicate dall'art. 3 del medesimo decreto, nonché, nell'ambito delle operazioni di verifica, della Direttiva del Ministero delle Attività Produttive del 30 luglio 2004 e della Direttiva 4 aprile 2003, e di tutte le norme di carattere generale vigenti e di quelle particolari specificate nei singoli provvedimenti di ammissione a verifica degli strumenti stessi, la Camera di Commercio esercita la vigilanza sul laboratorio, mediante periodiche ispezioni, ad intervalli casuali e senza preavviso.

2. Gli Ufficiali Metrici camerali, in modo particolare, dovranno accertare che i laboratori:

- a) siano dotati di strumenti ed apparecchiature idonei in relazione alle categorie di strumenti da sottoporre a verifica periodica;



- b) possiedano i campioni di riferimento tarati, con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali, da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all'EA e adeguati alle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura da verificare.
3. Tali accertamenti dovranno essere effettuati anche mediante l'analisi documentale, afferente le strumentazioni e le apparecchiature utilizzate nonché le procedure tecnico-operative utilizzando, nel caso, tecniche di campionamento.
4. Gli Ufficiali Metrici rilasciano al laboratorio un rapporto sulla vigilanza effettuata.
5. La Camera di Commercio sottopone a sorveglianza un campione rappresentativo pari ad almeno il 5% degli strumenti verificati dal laboratorio nel territorio di competenza, computati su base annua.
6. Al termine della sorveglianza sul campione significativo, la Camera procedente invia il relativo rapporto all'Ente camerale presso il quale il laboratorio è accreditato.
7. Su richiesta della Camera di Commercio, il laboratorio provvederà a mettere a disposizione i mezzi ed il personale necessari ad effettuare le operazioni di sorveglianza; il laboratorio potrà, in alternativa, decidere di rifondere la Camera di Commercio delle spese, I.V.A. compresa, per tale scopo affrontate.

Art. 9 AUTOTUTELA - SOSPENSIONE E REVOCA

1. La Camera di Commercio, sentito il legale rappresentante del laboratorio, può emettere il provvedimento motivato di sospensione a svolgere la verifica periodica qualora siano accertate una o più delle seguenti circostanze:
 - a) in ottemperanza a quanto prescritto, in sede di sorveglianza, dalla Camera di Commercio o dall'organismo di certificazione del sistema di garanzia della qualità;
 - b) perdita dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente Regolamento come condizioni per l'esercizio dell'attività;
 - c) violazione delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel presente Regolamento;
 - d) perdita delle condizioni di garanzia di indipendenza e tecnico-operative richieste dalla normativa vigente;
 - e) invio, oltre il termine prescritto di trenta giorni di cui all'art. 2 comma 3, lett. c), dei rapporti delle visite ispettive effettuate in sede di certificazione o di sorveglianza dall'organismo di certificazione del sistema di garanzia della qualità;
 - f) omesso versamento, entro il mese di gennaio, della somma annuale di cui all'art. 4.
2. Il provvedimento di sospensione deve essere notificato al laboratorio e deve contenere le motivazioni della decisione adottata e l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.
3. La sospensione cessa automaticamente quando il legale rappresentante del laboratorio comunica per iscritto alla Camera di Commercio che ne è stata rimossa la causa.
4. La sospensione, comunque, non può protrarsi per più di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, al decorso dei quali, senza che la causa della sospensione sia cessata, o comunicata alla Camera, questa, sentito il laboratorio, emette il provvedimento di revoca di cui al comma 7.



5. Per l'accertamento della rimozione delle cause di sospensione, la Camera di Commercio può disporre una verifica, anche documentale o presso la sede del laboratorio, e, in tal caso, quanto disposto dal provvedimento di autotutela cessa automaticamente a seguito della verifica, avvenuta con esito positivo.

6. Il provvedimento di sospensione è comunicato a tutte le Camere di Commercio, all'Unioncamere ed è pubblicato nel sito internet istituzionale.

7. La Camera di Commercio, sentito il legale rappresentante del laboratorio, adotta provvedimento motivato di revoca qualora siano accertate una o più delle seguenti circostanze:

- a) il laboratorio abbia reso, in sede di SCIA, dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false e mendaci; in tal caso la Camera procede anche alla prescritta segnalazione alla Procura della Repubblica ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali;
- b) il laboratorio abbia dichiarato l'avvenuto accertamento del mantenimento nel tempo dell'affidabilità metrologica degli strumenti di misura, nonché l'integrità dei sigilli anche elettronici ed etichette, o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti, in relazione a strumenti che siano poi risultati non possedere tali requisiti;
- c) il laboratorio non abbia rimosso, entro il termine di sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento di sospensione, la causa che lo ha determinato;
- d) il laboratorio abbia effettuato più di una violazione agli obblighi imposti dal comma 1 di questo articolo o da altre norme in tema di metrologia legale;
- e) il laboratorio non sia più in possesso dei certificati, in corso di validità, rilasciati dall'organismo di certificazione;
- f) il laboratorio violi l'obbligo di riservatezza sui dati Eureka imposto dall'art. 10, comma 8.

8. In caso di revoca trovano applicazione i commi 2 e 6 di questo articolo.

9. Avverso il provvedimento di sospensione o di revoca è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni dalla sua notificazione.

Art. 10 PUBBLICITA' E SISTEMA INFORMATIVO

1. La Camera di Commercio comunica a tutte le altre Camere di Commercio, all'Unioncamere, e ai soggetti interessati gli estremi dei laboratori che svolgono la verifica periodica, provvedendo a inserire i medesimi nell'apposito elenco informatico, consultabile da tutti gli interessati anche per via telematica.

2. La Camera di Commercio comunica altresì, agli stessi soggetti, il provvedimento di sospensione o di revoca da essa adottato anche mediante l'inserimento degli estremi del provvedimento stesso nell'elenco di cui al comma precedente.

3. La Camera di Commercio provvede a rimuovere il provvedimento di sospensione dall'elenco quando, rimossa la causa che lo ha determinato, il legale rappresentante del laboratorio lo comunica per iscritto alla Camera medesima. In modo analogo viene rimosso il provvedimento di revoca quando, in conseguenza del ricorso, tale provvedimento decade.



4. L'elenco informatico dei laboratori è inserito nel sistema informativo nazionale Eureka contenente anche l'elenco degli utenti metrici con registrazione di tutti gli strumenti di misura e delle relative verifiche.
5. Il laboratorio ha l'obbligo di tenere sempre aggiornato il predetto sistema informativo, e, a tal fine, deve caricare su Eureka, a seguito di apposita abilitazione attivata dalla Camera di Commercio, le richieste di verifica ricevute e le verifiche effettuate, con gli estremi richiesti dal sistema.
6. Il laboratorio deve provvedere al caricamento dati di cui al comma precedente obbligatoriamente entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di verifica e dalla data di effettuazione della verifica, e deve, altresì, comunicare, via mail alla Camera del territorio di competenza in cui si trovano gli strumenti verificati, l'elenco delle richieste e delle verifiche caricate sul sistema informativo Eureka, con l'esito positivo o negativo, entro 2 giorni dal caricamento dei dati.
7. Sino a quando il laboratorio non viene abilitato, l'aggiornamento del sistema informativo è a carico della Camera di Commercio, e il laboratorio è obbligato a curare le comunicazioni utilizzando il modello di cui all'allegato 3, con le modalità di trasmissione che saranno concordate.
8. Il laboratorio è obbligato a tenere la riservatezza di tutti i dati a cui accede in ragione della abilitazione all'accesso a Eureka con divieto di divulgazione, diffusione, comunicazione a terzi, stampa e riproduzione degli stessi, pena il provvedimento di revoca di cui all'art. 9, comma 7.
9. La Camera di Commercio esercita la vigilanza sull'attività di caricamento dati su Eureka al fine di accertare la corrispondenza e veridicità dei dati caricati.
10. La Camera di Commercio, esercita anche la vigilanza sull'utilizzo dei dati messi a disposizione con l'abilitazione a Eureka.

Art. 11 NORMA DI RACCORDO

1. Per quanto concerne le modalità e i termini di presentazione a verifica degli strumenti al laboratorio, si richiama quanto previsto sul regolamento generale per l'esecuzione della verifica periodica.

Art. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Al fine di consentire alla Camera di Commercio di Nuoro l'espletamento delle attività necessarie per l'accertamento dei requisiti e dei presupposti richiesti al laboratorio per l'esecuzione della verifica periodica, deve procedersi alla raccolta e al trattamento dei dati personali e giudiziari.
2. Il trattamento dei predetti dati è effettuato per le finalità di cui al comma 1, in conformità a quanto stabilito all'art. 11 del Codice sulla Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nonchè nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza e sicurezza. In particolare, i dati saranno trattati mediante loro confronto, classificazione e calcolo, nonchè mediante produzione di liste o elenchi.



3. I dati sono conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati non consente l'avvio dell'attività richiesta con la SCIA.
5. I dati potranno essere comunicati ad altri enti e/o soggetti pubblici e privati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità indicate dalla normativa vigente in materia. Le comunicazioni ai predetti soggetti riguarderanno esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui gli stessi o la comunicazione sono destinati.
6. I dati personali e giudiziari non sono soggetti a diffusione.
7. In relazione al trattamento dei dati, possono essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del Codice sulla Privacy.
8. Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Nuoro.